



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Il Sindaco

Prot. n. _____

ORDINANZA N. 30 DEL 30/04/2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- che sull'intero territorio nazionale è in atto un'emergenza sanitaria originata da pandemia virale COVID19;
- che sulla scorta di tale situazione il governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative; necessità e motivi di salute, al fine di imporne la massima presenza in abitazione;
- che con DPCM in data 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell' 11 aprile 2020 si è provveduto, tra l'altro a riunire e coordinare i precedenti interventi governativi in materia di ordine pubblico, attività commerciali, attività produttive, sanità e igiene pubblica, istruzione, cultura manifestazioni, lavoro agile ecc.
- che secondo quanto disposto dall'art. 8 del citato DPCM in data 10 aprile 2020 le disposizioni contenute in tale decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci sino al 3 maggio 2020;

PRESO ATTO che in applicazione di quanto stabilito in via generale con i provvedimenti adottati in tale materia a livello nazionale, si è provveduto, anche attraverso l'esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell'art. 50 c. 5, ad adottare ogni iniziativa utile per dare applicazione a fronteggiare l'urgenza epidemiologica da COVID-19

PRESO ATTO che con ordinanza sindacale n. 19 in data 10 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c. 5 del D.I.gs. n. 267/2000, si è disposto tra l'altro:

- la temporanea sospensione del mercato che, con cadenza settimanale, si svolge sul territorio comunale
- la chiusura temporanea della Villa Comunale e del Parco Scianatico sino alla data del 3 aprile 2020 e comunque sino alla data di un'ulteriore sospensione delle attività didattiche che dovesse essere stabilita a livello governativo

PRESO ATTO che con ordinanza sindacale n. 29 in data 19 aprile 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 c. 5 del D.I.gs. n. 267/2000, si è disposto tra l'altro:

- di vietare, sino alla data del 3 maggio 2020 prevista dal DPCM del 10 aprile 2020, la vendita al dettaglio su tutto il territorio comunale da parte di tutti gli esercenti il commercio ambulante, così come già disposto con precedente ordinanza sindacale n. 24 in data 17 marzo 2020.
- di consentire sino alla data del 3 maggio 2020, l'attività di vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo presenti sul territorio comunale di Giovinazzo, nel rispetto delle condizioni indicate nel DPCM del 10 aprile 2020 all'art. 1 lett. dd).
- la sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta all'interno degli appositi stalli di

colore blu, presenti su tutto il territorio comunale, nonche la sospensione delle altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zone a disco orario) già disposte sino al 30 aprile 2020 dall'ordinanza sindacale n. 27/2020.

RITENUTO peraltro che, allo stato continuano a sussistere le ragioni di tutela della salute pubblica che hanno giustificato l'adozione dei sopraindicati provvedimenti extra ordinem

PRESO ATTO peraltro che con DPCM in data 26 aprile 2020 sono state da ultimo approvate le vigenti misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

PRESO ATTO altresì che con Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 sono state approvate disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toilettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia

CONSIDERATO in particolare che l' art. 1 comma 1 lett. aa) del DPCM. 26 aprile 2020 consente "...la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto ,fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi";

PRESO ATTO altresì che l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 stabilisce che "con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020. è consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi";

RITENUTO opportuno prendere atto della sopraindicata Ordinanza e, di conseguenza, dettare una specifica disciplina afferente le modalità di esercizio della citata attività al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, del divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e del divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.;

RICHIAMATO l'art. 1 lett. i) ultima parte del DPCM in data 26 aprile 2020 con cui si è stabilito che "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, sino a un massimo di quindici persone , con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

PRESO ATTO infine che con l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 all'art. 5 si stabilisce che "con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020. è consentita l'apertura dei cimiteri condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza"

RILEVATA la necessità diprendere atto di quanto disposto con la citata Ordinanza regionale e, di conseguenza, di individuare le modalità di esercizio della prevista riapertura del cimitero comunale in modo tale da evitare assembramento di visitatori e da garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

VISTO l'art. 32 I. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, competenze nell'adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000



RITENUTO, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

ORDINA

per le motivazioni tutte riportate, e contenute nell' ordinanza sindacale n. 19 in data 10 marzo 2020, di confermare le disposizioni contenute in detta ordinanza con riferimento particolare alle previsioni di:

- sospensione del mercato che, con cadenza settimanale, si svolge sul territorio comunale
- chiusura temporanea della Villa Comunale e del Parco Scianatico sino alla data del 17 maggio 2020 e comunque sino a nuovo provvedimento in merito

ORDINA

- per le motivazioni tutte riportate e contenute nell' ordinanza sindacale n. 29 in data 19 aprile 2020, che sia vietata, sino alla data del 17 maggio 2020, e comunque sino a nuova disposizione, la vendita al dettaglio su tutto il territorio comunale da parte di tutti gli esercenti il commercio ambulante,così come già disposto con la citata ordinanza sindacale n. 29/2020 .

- per le motivazioni tutte riportate e contenute nell' ordinanza sindacale n. 29 in data 19 aprile 2020 che sia consentita l'attività di vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo presenti sul territorio comunale di Giovinazzo, nel rispetto delle condizioni indicate nel DPCM del 10 aprile 2020 all'art. 1 lett. dd).

-che pertanto è consentita l'attività dei distributori automatici, purché il gestore assicuri la presenza fisica di un operatore, con cartellino di riconoscimento della ditta, che garantisca le prescrizioni di cui all' Allegato 5 del DPCM 10/4/2020, tra cui: l'ingresso di un consumatore per volta, il divieto di assembramenti ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro per coloro che devono accedere al locale. Oltre a ciò, come riportato nella tabella 5 del DPCM 10 aprile 2020, occorre assicurare la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e disinfezione delle tastiere di selezione. Al fine di un maggior controllo delle misure generali di contenimento dell'epidemia da COVID 19 l'attività, in analogia al resto degli esercizi commerciali, è consentita dalle ore 07.00 sino alle ore 20.00. Chi contravviene a tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 oltre alla chiusura da 5 a 30 giorni come disposto dall'art. 4 DL n. 19/ 2020.

ORDINA

- per le motivazioni tutte riportate e contenute nell'ordinanza sindacale n. 29 in data 19 aprile 2020, sino alla data del 17 maggio 2020, e comunque sino a nuova disposizione, la sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta all'interno degli appositi stalli di colore blu, presenti su tutto il territorio comunale ,nonche la sospensione delle altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zone a disco orario) già disposte sino al 3 maggio 2020 dall'ordinanza sindacale n. 29/2020.

PRENDE ATTO

che in base a quanto previsto con Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 "con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020. è consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all 'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi";



DISPONE

- che tale attività di ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sia pertanto consentita anche nei giorni festivi nel rispetto delle seguenti condizioni:

-gli orari per l'attività di asporto sono i seguenti :

per i bar sino alle ore 20,00

per ristoranti , pizzerie , pub, pasticcerie e gelaterie sino alle ore 22

-il ritiro dei prodotti ordinati dovrà essere dilazionato nel tempo in modo da garantire l'assenza di assembramenti dentro e fuori dai locali;

-ingresso per il ritiro di prodotti ordinati di un cliente per volta, per il tempo strettamente necessario al ritiro e pagamento;

-esclusione di ogni forma di consumo sul posto

-divieto di sosta nelle immediate vicinanze del locale;

-devono essere utilizzate mascherine e guanti (o gel igienizzante per le mani) sia dagli utenti che dagli esercenti/addetti;

-deve esser garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, sia nei locali che all'esterno degli stessi;

SI CHIARISCE

-che, in base a quanto stabilito con Ordinanza Regionale n.218 in data 30 aprile 2020, nella giornata del 1 maggio 2020 sono sospese anche le attività di ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e sono consentite le sole vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna. Nella giornata del 1 maggio rimangono aperte le edicole, le tabaccherie, le farmacie e le parafarmacie.

PRENDE ATTO

di quanto disposto con l'art. 1 lett. i) ultima parte del DPCM in data 26 aprile 2020 con cui si è stabilito che "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque, sino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 214 del 28.04.2020 con cui, all'art. 5, si stabilisce che "con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020. è consentita l'apertura dei cimiteri condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza"

ORDINA CHE



In attuazione delle disposizioni normative nazionali sulle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (DPCM 10 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020) e dell'Ordinanza n. 214 del 28/04/2020 del Presidente della Regione Puglia, l'ingresso al cimitero comunale di Giovinazzo dal 5 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, sia consentito alle seguenti condizioni:

- apertura al pubblico: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 18,00 – domenica dalle ore 7 alle ore 13:00. Le attività necroforiche e i riti religiosi dovranno essere svolti dalle ore 7 alle ore 10 di ogni giorno di apertura esclusa la domenica
- unico ingresso presidiato e utilizzabile dal pubblico è quello attraverso l'atrio monumentale
- l'accesso consentito alle persone munite di mascherina e guanti
- la visita ai propri defunti dovrà avere la durata massima di 15 minuti
- sono consentite le visite da parte di 1 persona per defunto, o di 1 persona più 1 accompagnatore nel caso di necessità di accompagnamento
- l'eventuale attesa per l'ingresso al cimitero dovrà avvenire fuori dal cimitero nel rispetto delle distanze di sicurezza e rispettando l'ordine di arrivo.

Durante la visita ai propri defunti all'interno del cimitero devono comunque essere rispettate le distanze di sicurezza e si raccomanda di non assumere comportamenti tali da favorire il potenziale contagio come ad esempio portare le mani alla bocca in segno di saluto ai defunti.

L'Amministrazione Comunale raccomanda i propri concittadini al massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Restano inibite sino al 17 maggio e comunque sino a nuova disposizione le attività manutentive di edilizia privata all'interno del cimitero comunale

Le attività di conduzione e manutenzione del cimitero comunale sono individuate come attività indifferibili strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto e per le quali è necessaria ed imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro:

INFORMA

- che chiunque contravvenga alle prescrizioni qui riportate è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 4 DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, tra cui la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nel caso la sanzione riguardi un esercizio commerciale o attività imprenditoriale si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Salvo che le infrazioni rientrino in fattispecie più gravi anche di rilevanza penale

TRASMETTE

la presente ordinanza al Segretario Generale . ai Dirigenti interessati e al Comandante della Polizia Locale affinché se ne dia piena esecuzione anche mediante immediata notificazione ai soggetti interessati;

La presente ordinanza viene altresì trasmessa alla locale Stazione Carabinieri.

AVVERTE

che il presente atto è immediatamente efficace e che contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Tommaso DEPALMA

